COMUNE DI TEZZE SUL BRENTA

Provincia di Vicenza

UFFICIO TRIBUTI

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 2026

L'Imposta Municipale propria disciplinata dalla legge 160/2019, è dovuta per il possesso di immobili, ossia fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli.

SCADENZE **ACCONTO entro martedì 16 giugno 2026**
SALDO entro mercoledì 16 dicembre 2026

Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente.
Con deliberazione di Consiglio Comunale n° 46 del 26 novembre 2025 sono state confermate per l'anno 2026 le aliquote e le detrazioni vigenti per l'anno precedente.
La seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno, con conguaglio sulla prima rata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
L'imposta non è dovuta se l'importo annuo calcolato sulla complessità degli immobili imponibili risulti pari o inferiore ad € 12,00.

Tipologia immobili imponibili	***ALIQUOTE***
Abitazioni principali di lusso (classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9) e relative pertinenze. La detrazione è confermata in € 200,00 annui, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.	**5 per mille**
Immobili ad uso abitativo concessi in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado (da genitore a figlio o viceversa), limitatamente ad una sola unità immobiliare, e loro pertinenze, che li utilizzano come abitazione principale	**5,31 per mille**
Terreni agricoli	**7,60 per mille**
Fabbricati rurali strumentali	**0,71 per mille**
Fabbricati del gruppo catastale D	**9,71 per mille**
Altri immobili comprese le aree edificabili	**9,71 per mille**

- Si ricorda che con deliberazione di Giunta Comunale n. 152 del 23.12.2019 sono stati approvati i **NUOVI VALORI DELLE AREE FABBRICABILI** e i criteri di eventuale riduzione degli stessi. La documentazione è disponibile sul sito istituzionale all'indirizzo https://www.comune.tezze.vi.it/home/amministrazione/documenti/Documento-35.html
- **Riduzione per comodato gratuito**: è stabilita l**'aliquota agevolata del 5,31** per mille sull'immobile concesso in comodato gratuito al parente in linea retta di primo grado (genitore/figlio e viceversa). E' necessaria la sussistenza del contratto di comodato d'uso gratuito (anche non registrato) e **che il comodatario – che non deve avere quote di proprietà né altro diritto reale sull'immobile - risieda nell'abitazione concessagli.** Ai fini dell'agevolazione **è fatto obbligo per il comodante di inoltrare**, entro il 30 giugno dell'anno successivo all'inizio della fruizione, **la relativa dichiarazione di variazione IMU** conforme ai modelli ministeriali, allegando copia del contratto di comodato ad uso gratuito o autocertificazione redatta ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n° 445.
- **Ulteriore riduzione statale per comodato gratuito registrato**: è confermata la **riduzione del 50%** della base imponibile per l'immobile abitativo (ad eccezione di quelli di categoria catastale A/1, A/8 o A/9) concesso in comodato gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 1° grado (genitore/figlio e viceversa) che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che **il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile abitativo in Italia e risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso comune ove è situato l'immobile concesso in comodato.** Il beneficio si applica anche nel caso il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale (ma non di categoria catastale A/1, A/8 o A/9).
- Per gli **immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D,** resta **riservato allo Stato il relativo gettito IMU** calcolato ad aliquota standard del 7,6 per mille. L'aliquota complessiva del 9,71 per mille comprende, quindi, la quota comunale che è pari al 2,11 per mille e che va versata distintamente dalla quota statale.
- E' confermata l'esenzione IMU per i **terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli** professionali iscritti alla previdenza agricola o società agricole, nonché per i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusocapibile.
- E' concessa la riduzione del 50% della base imponibile per i **fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili** e di fatto non utilizzati, come specificamente disciplinato negli articoli 10 e 11 del Regolamento Comunale per la disciplina dell'IMU vigente.
- Per le **abitazioni locate a canone concordato** (ai sensi della legge 431/1998) è concessa la riduzione del **25%**, su presentazione di dichiarazione di variazione IMU.
- **Agevolazione per i pensionati all'estero**: la riduzione dell'imposta torna ad essere pari al 50%, ai sensi della Legge 178/2020. L'agevolazione è prevista per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia. Per fruire della riduzione è necessario presentare dichiarazione di variazione IMU.
- **Esenzione beni merce**: sono esenti dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati. Resta obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU.
- E' stabilita **l'esenzione dall'IMU** per gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui **occupazione abusiva** sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Per fruire dell'agevolazione, come anche quando cessi il diritto a tale esenzione, è necessario presentare al Comune la relativa dichiarazione di variazione IMU.

MODALITA' DI PAGAMENTO

Il versamento dell'imposta deve essere eseguito con modello F24, indicando il codice catastale del Comune di Tezze sul Brenta **L156.**

CODICI TRIBUTO IMU per modello F24 **- QUOTA COMUNALE**

Abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8, A/9)	**3912**
Fabbricati rurali strumentali	**3913**
Terreni agricoli	**3914**
Aree fabbricabili	**3916**

Altri fabbricati (esclusi fabbricati del gruppo catastale D)	**3918**
Incremento aliquota comunale rispetto alla standard per i fabbricati del gruppo catastale D (pari all'2,11 per mille)	**3930**
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (cosiddetti beni merce)	**3939**

CODICI TRIBUTO IMU per modello F24 - **QUOTA STATALE**

Fabbricati ad uso produttivo del gruppo catastale D (aliquota standard 7,6 per mille)	**3925**

ESCLUSIONI DALL'IMPOSTA

L'Imposta Municipale propria non si applica alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e loro pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ovvero abitazioni di tipo signorile, ville, castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici.
Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, in cui il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, e C/7, considerando soltanto una pertinenza per categoria.
Si considerano assimilate all'abitazione principale, e quindi escluse dall'imposta:
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008;
- la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice, che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non locato dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28 comma 1 del D.Lgs. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia. Per tale immobile non sono richieste le condizioni di dimora abituale e di residenza anagrafica.
- l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non sia locata.

SPORTELLO PER CALCOLO IMU

I contribuenti possono accedere autonomamente alla propria posizione IMU, come risultante negli archivi del Comune di Tezze sul Brenta, in base ai dati dichiarati. L'accesso ai dati si effettua con la propria identità digitale (SPID o CIE) sul servizio CALCOLO IMU che è attivo sul sito internet www.comune.tezze.vi.it al link https://servizi.comune.tezze.vi.it/ServiziOnLine/Istanze/landingIstanza.aspx?Id=59 Tale servizio permette di stamparsi da casa il prospetto immobili e i modelli F24 già compilati per il pagamento dell'imposta.